

## Allegato "A" alla delibera del Corecom FVG n. 16/2023 del 28 luglio 2023

### DISPOSIZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RADIOFONICI REGIONALI DELL'ACCESSO

#### Art. 1

##### *(Domanda di accesso e calendario)*

1. I soggetti che presentano la domanda di accesso alla programmazione radiofonica Regionale al Comitato Regionale per le Comunicazioni (d'ora in poi "Corecom FVG"), devono indicare in sintesi il contenuto del programma e specificare se intendono produrlo in lingua italiana, slovena o friulana e se intendono avvalersi:
  - a) esclusivamente di mezzi propri all'esterno della Rai, sia per la produzione dei contenuti audio, sia per la consegna degli stessi anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici;
  - b) della collaborazione tecnica gratuita della Rai presso la locale Sede Regionale.
2. La domanda per usufruire degli spazi dell'accesso radiofonico regionale deve essere indirizzata esclusivamente al Corecom FVG e pervenire con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio del trimestre in cui è prevista la messa in onda.
3. Il Corecom FVG, dopo aver accolto le domande che rivestono i requisiti previsti dalla vigente normativa, redige il calendario trimestrale di messa in onda delle trasmissioni, tenendo conto che la durata massima di ciascun programma non può superare i 10 minuti comprese le sigle e che la sede Regionale della Rai mette a disposizione i seguenti spazi: lunedì mercoledì e venerdì alle ore 14.50 per i programmi in lingua italiana, mentre per i programmi in lingua slovena ed il lingua friulana sarà concordato tra le parti lo spazio di messa in onda.
4. Il Corecom FVG dà comunicazione del calendario ai soggetti ammessi e alla sede Regionale della Rai almeno 30 giorni prima dell'inizio del trimestre, precisando per quali programmi sia necessaria la collaborazione tecnica della Rai.
5. Entro 10 giorni dal ricevimento del calendario trimestrale delle trasmissioni, la Rai fornisce al Corecom FVG un calendario delle registrazioni per i soggetti che si

avvalgono della collaborazione tecnica presso la sede. Il Corecom FVG informa ciascun soggetto della data e dell'orario previsti.

## Art. 2

### *(Programmi realizzati con mezzi tecnici propri)*

1. I soggetti ammessi che intendo realizzare i programmi con mezzi propri di cui all'art. 1, lettera a) delle presenti Disposizioni tecnico-organizzative devono inviare, al Corecom FVG, il programma in formato file audio pronto per la trasmissione, entro e non oltre 14 giorni antecedenti la data prevista per la messa in onda. A tal fine, oltre ai tradizionali supporti fisici, possono essere utilizzati anche sistemi telematici di condivisione e trasmissione dei file.
2. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, il Corecom FVG provvede a consegnare alla Sede regionale della Rai il file audio del programma almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la messa in onda, per consentire il controllo tecnico e il riversamento su supporto Rai.
3. Il programma può essere registrato nei principali formati audio digitali di uso comune, fatto salvo che la qualità del prodotto fornito deve essere conforme allo standard qualitativo richiesto dalla Rai, ovvero essere perfettamente intellegibile e privo di qualsivoglia disturbo sonoro.
4. Nel caso in cui il programma non risulti conforme alle caratteristiche tecniche previste per la messa in onda, la Rai avvisa il Corecom FVG che provvede ad informare il soggetto e valuta l'inserimento del programma, opportunamente modificato, nel calendario del trimestre successivo.

## Art. 3

### *(Programmi realizzati con la collaborazione tecnica della Rai)*

1. Il soggetto che intenda avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della Rai può avere a disposizione presso la Sede regionale uno studio che consente, oltre ad una limitata partecipazione di persone alla registrazione, l'inserimento di file audio portati dal soggetto e realizzati secondo gli standard di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Tale studio, che permette la realizzazione di trasmissioni come conversazioni, dibattiti, tavole rotonde, interviste, viene messo a disposizione del soggetto per 1 (una) ora al massimo, secondo il calendario di registrazione predisposto dalla Rai per ciascun trimestre e comunicato dal Corecom FVG ai soggetti accedenti.
3. La data di registrazione deve essere di almeno 14 giorni precedente alla data della messa in onda.
4. Il calendario tiene conto delle seguenti disponibilità:
  - a) ogni lunedì si possono prevedere presso la sede Regionale tre turni di registrazione per i programmi in lingua italiana, alle 9.00 alle 10.00 e alle 11.00, un turno di registrazione alle ore 15.00 per i programmi in lingua slovena ed un turno, presso il nucleo distaccato di Udine, alle ore 15.00, per i programmi in lingua friulana;

- b) In caso di festività cadenti nel giorno previsto per la registrazione, la stessa viene rimandata al primo giorno lavorativo successivo;
- c) Rientra nella durata prevista il tempo necessario alla preparazione delle macchine per la riproduzione degli inserti forniti dal soggetto, per i quali valgono i criteri indicati al punto a) delle presenti norme;
- d) Tutto il materiale da utilizzarsi, fornito dal soggetto, deve essere consegnato alla Rai all'atto dell'inizio delle lavorazioni;
- e) Ove il soggetto non si presenti presso gli impianti Rai all'ora fissata per la loro utilizzazione, dopo mezz'ora di attesa, la Direzione della Sede può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone comunicazione il giorno stesso al Comitato Regionale per le decisioni del caso;
5. I supporti originali di proprietà del soggetto ammesso devono essere ritirati presso la Rai a sua cura a trasmissione avvenuta, entro 2 (due) giorni lavorativi. Decorso tale termine, la Rai è esonerata da ogni responsabilità riguardo alla conservazione di detto materiale;
6. La Rai, effettuata la registrazione, fornisce copia del file audio al Corecom FVG per consentirne la funzione di vigilanza;
7. Nel caso in cui il programma non risulti conforme alle caratteristiche normative previste per la messa in onda, il Corecom FVG informa il soggetto e valuta l'eventuale inserimento del programma, opportunamente modificato, nel calendario successivo. Informa inoltre la Rai almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la messa in onda.

#### Art. 4

##### *(Durata del programma)*

1. Se all'atto dell'accettazione, nel caso di programma realizzato esclusivamente con mezzi proprio, ovvero all'atto dell'ascolto finale, nel caso di programma realizzato con la collaborazione tecnica della Rai, si riscontrasse che il programma stesso ha durata superiore al tempo concesso, il soggetto deve provvedere a riportarlo immediatamente alla durata regolamentare.
2. In caso il soggetto non provveda a ricondurre il programma alla durata regolamentare, la Rai non darà corso alla trasmissione dandone comunicazione al Comitato Regionale per le decisioni del caso.

#### Art. 5

##### *(Responsabilità)*

1. La responsabilità civile e penale dei programmi è attribuita dalla legge al soggetto accedente, in osservanza della sua autonomia.
2. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 14 aprile 1975 n.103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva): "I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della

dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico ed astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale”.

## Art. 6

### *(Diritti d'autore)*

1. Il soggetto è impegnato a comunicare per iscritto alla Rai, all'atto della consegna del programma realizzato con mezzi propri, o all'inizio delle lavorazioni di studio in caso di programma realizzato con la collaborazione tecnica gratuita della Rai, i dati di identificazione delle composizioni musicali (attore, compositore, editore, estremi dei dischi, ecc.) e delle altre opere protette dalla legge sul diritto d'autore, utilizzati nel programma, con la specificazione delle singole durate, ai fini della denuncia alla SIAE, che sarà effettuata dalla Rai, salva la responsabilità degli utilizzatori.
2. Il soggetto è altresì impegnato a far pervenire alla Rai, negli stessi termini sopraindicati, le dichiarazioni liberatorie eventualmente quietanzate, rilasciate dagli aventi diritto sulle opere summenzionate, sollevando la Rai da ogni responsabilità comunque connessa con l'utilizzazione delle opere stesse.
3. Nel caso il soggetto non fornisca le indicazioni richieste ai precedenti commi 1 e 2, la Rai non darà corso alla trasmissione, dandone comunicazione al Comitato regionale per le decisioni del caso.